



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 297 del 25 settembre 2026

Disposizioni modificative dell'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge

n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Vista l'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 *“Modifiche e integrazioni al Testo Unico della Ricostruzione Privata di cui all'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022”*;

Visto, in particolare, l'art. 10 dell'Ordinanza n. 272 (rubricato *“Disposizioni in materia di decadenza del contributo”*) che prevede che:

“1. Ove non sia già stata presentata la domanda di contributo per la ricostruzione, a pena di decadenza dal diritto al contributo, i soggetti interessati devono depositare entro il 30 settembre 2026 copia del contratto di incarico al professionista della progettazione degli interventi. Tale deposito deve essere effettuato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente, tramite la piattaforma Ge.Di.Si.”

Ritenuto necessario offrire ai cittadini una proroga del menzionato termine;

Valutato come congruo fissare tale nuovo termine al 30 novembre 2026;

Ritenuto di modificare di conseguenza il menzionato articolo 10 dell'Ordinanza n. 272 del 2026;

Considerato che, per ragioni di coordinamento interno all'Ordinanza, occorre indicare il medesimo termine del 30 novembre 2026 nell'ambito delle disposizioni transitorie e specificamente al comma 3 dell'articolo 12 (come modificato dall'Ordinanza n. 284 del 28 maggio 2026) che attualmente stabilisce quanto segue:

“3. La richiesta di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nella presente Ordinanza deve essere presentata al competente Ufficio Speciale della Ricostruzione entro il 30 settembre 2026. L'Ufficio speciale della ricostruzione dà seguito alla richiesta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento,6 previa acquisizione dell'addendum contrattuale contenente la nuova disciplina dei termini.”;

Considerato che, al fine di consentire il processo di ricostruzione è necessario, inoltre, sospendere il termine decadenziale previsto dal richiamato articolo 10 per il deposito del contratto di incarico al professionista della progettazione degli interventi nei casi:

- di edifici privati, ivi compresi gli edifici singoli, degli aggregati edilizi, degli interventi unitari e dei compendi immobiliari ricompresi in programmi straordinari di ricostruzione o in piani attuativi, per i quali, in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze speciali ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, la realizzazione degli interventi privati è subordinata alla preventiva realizzazione di interventi di natura prodromica alla ricostruzione generale ovvero di interventi pubblici necessari a garantire il pieno completamento delle condizioni necessarie alla ricostruzione dell'edificato;
- in cui ricorrano comprovate e documentate cause impeditive, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato, che ostacolino o impediscano l'espletamento delle attività finalizzate alla presentazione dell'istanza di contributo;

Considerato, parimenti, che in ipotesi di cause impeditive che riguardino la successiva presentazione dei progetti i cittadini non possono incorrere in conseguenze pregiudizievoli in ordine alla spettanza del contributo per la ricostruzione;

Considerato di dover prevedere, altresì, una disciplina specifica attraverso cui siano dichiarate agli USR le cause impeditive alla presentazione dei contratti da parte dei soggetti individuati dall'Ordinanza n. 272 del 2026, nonché per i relativi controlli, fissando altresì i nuovi termini da rispettare al momento dell'avvenuta cessazione delle cause impeditive stesse;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026, anche esercitando i poteri di deroga riconosciuti al Commissario straordinario ai sensi della normativa vigente;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire il buon esito della ricostruzione privata e garantire i cittadini colpiti dal sisma di non incorrere in conseguenze pregiudizievoli in ordine alla spettanza del contributo ove risultassero delle cause impeditive al rispetto del termine previsto dall'articolo 10 dell'Ordinanza n. 272 del 2026 e non dipendenti dalla loro volontà;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche agli articoli 10 e 12 dell'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026)

1. All'articolo 10 dell'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026, le parole «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2026».
2. All'articolo 12, comma 3, dell'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026, le parole «entro il 30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2026».

Articolo 2

(Introduzione dell'art. 10-bis dell'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026)

1. Dopo l'articolo 10 dell'Ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 è aggiunto il seguente art. 10-bis:

«Articolo 10-bis (Cause impeditive alla presentazione del contratto di incarico professionale e correlate sospensioni di termini)

1. Nel caso di edifici privati, ivi compresi gli edifici singoli, gli aggregati edilizi, gli interventi unitari e i compendi immobiliari ricompresi in un programma straordinario di ricostruzione o in piani attuativi, per i quali, in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze speciali ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, la realizzazione degli interventi privati sia

subordinata alla preventiva realizzazione di interventi di natura prodromica alla ricostruzione generale ovvero di interventi pubblici necessari a garantire il pieno completamento delle condizioni necessarie alla ricostruzione dell'edificio, il termine di cui al precedente articolo 10 è sospeso fino all'approvazione della progettazione esecutiva di questi ultimi interventi.

2. Il termine di cui al precedente articolo 10 è, altresì, sospeso nei seguenti casi fino al cessare della relativa causa impeditiva:

- a) edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria ai sensi degli articoli 23, 24 e 30 del TURP, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, per cause non imputabili al soggetto privato, non sia stata ancora individuata l'area sulla quale deve essere ricostruito l'edificio;*
- b) edifici ricadenti nelle «zone rosse», istituite mediante apposita ordinanza sindacale ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l'accesso all'edificio, ai fini dello svolgimento delle attività propedeutiche alla progettazione, non possa essere autorizzato per motivi di sicurezza;*
- c) edifici per i quali ricorrano comprovati e documentati impedimenti di natura amministrativa o giudiziaria, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato, che ostacolano o impediscano l'espletamento delle attività propedeutiche alla presentazione dell'istanza di contributo.*

3. Nei casi di cui ai commi precedenti, entro il 30 novembre 2026, i soggetti interessati devono inviare via posta elettronica certificata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta secondo il modello predisposto dalla Struttura Commissariale) attestante il perdurante interesse all'ottenimento del contributo alla ricostruzione e la causa impeditiva al deposito del contratto d'incarico al professionista della progettazione degli interventi.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora i contratti di incarico dei professionisti siano già stati depositati ai sensi del precedente articolo 10:

- a) gli stessi non concorrono al computo del numero complessivo degli incarichi ai fini del rispetto dei limiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Testo Unico della Ricostruzione Privata.*
- b) il termine contrattuale per la presentazione della documentazione progettuale relativa agli interventi è sospeso e inizia a decorrere dalla data di cessazione della causa impeditiva.*

5. Nei casi di cui al comma precedente, entro il 30 novembre 2026, i soggetti interessati devono inviare via posta elettronica certificata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta secondo il modello predisposto dalla Struttura Commissariale) attestante il perdurante interesse all'ottenimento del contributo alla ricostruzione e la causa impeditiva alla presentazione della documentazione progettuale nei termini previsti dalla normativa vigente.

6. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione:

a) procedono alla verifica delle cause impeditive dichiarate dagli interessati con le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5;

b) predispongono un report delle istanze, divise per tipologie e casistiche per come dichiarate dai soggetti interessati, da trasmettere alla Struttura Commissariale entro 7 giorni dalla scadenza di cui ai precedenti commi 3 e 5.

7. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma 6, lettera a), l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione territorialmente competente comunica all'interessato che dovrà depositare il contratto attraverso la piattaforma GE.DI.SI. entro il termine inderogabile di 15 giorni.

8. Cessata la causa impeditiva dichiarata ai sensi del precedente comma 3, il soggetto interessato deve depositare, con le modalità previste dall'articolo 10, il contratto con il professionista incaricato della progettazione entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla avvenuta cessazione.

9. Cessata la causa impeditiva dichiarata ai sensi del precedente comma 5, iniziano a decorrere i termini previsti dalla normativa vigente per la presentazione della documentazione progettuale e i relativi contratti professionali concorrono al computo del numero complessivo degli incarichi ai fini del rispetto dei limiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 119 del Testo Unico della Ricostruzione Privata.»

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli



Guido Castelli
25.09.2026
08:37:22
GMT+01:00